

Disponibili 5.397 posti, i corsi presso le università, fondi e procedure gestite dalle scuole polo

Esuberanti, riconversione al via

Docenti tecnico-pratici prossimi professori di sostegno

DI CARLO FORTE

Al via i corsi di riconversione sul sostegno dei docenti appartenenti alle classi di concorso in esubero. Le attività di formazione partiranno entro gennaio 2015 e saranno destinate prioritariamente agli insegnanti tecnico pratici e in via residuale ai docenti appartenenti alle classi di concorso a cui si accede con la laurea (circa 7 mila unità secondo le ultime stime). I posti disponibili sono 5397 a fronte di 5203 domande presentate. Lo ha fatto sapere il ministero dell'istruzione in una nota emanata l'11 dicembre scorso (18848). In particolare, l'accesso ai corsi sarà consentito ai docenti titolari delle classi di concorso in esubero riferite all'organico di diritto degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 che, avendo prodotto domanda entro le date stabilite dalle specifiche circolari ministeriali o regionali, sono stati già inseriti negli appositi elenchi predisposti dagli uffici scolastici regionali.

Qualora dovessero liberarsi ulteriori posti per riassorbimento dei relativi esuberanti, per esempio per effetto di disponibilità insorte a seguito di pensionamenti, i posti che dovessero liberarsi saranno destinati ad altri docenti che risultino tuttora in esubero. I corsi si svolgeranno presso le università in convenzione con scuole-polo.

Quanto agli adempimenti a carico dell'amministrazione scolastica, il ministero ha fornito una dettagliata tabella di marcia cui dovranno attenersi gli uffici e le scuole. Gli uffici scolastici regionali dovranno anzitutto comunicare al ministero il nominativo, i recapiti

IL GOVERNO STANZA 64 MLN, MA LE SCUOLE NON RISCONO A CARICARE I DATI PER I PAGAMENTI

Supplenti, lo stipendio resta un rebus

DI SANDRA CARDI

Nel consiglio dei ministri del 12 dicembre scorso, l'esecutivo ha varato un decreto legge che autorizza di una spesa di 64,1 milioni di euro per l'assegnazione al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei fondi per il pagamento delle supplenze brevi per l'anno 2014 prevedendo al contempo un monitoraggio per questo tipo di supplenze. Contestualmente la commissione bilancio del senato ha approvato emendamento del governo al disegno di legge di stabilità che reca le stesse disposizioni. Pertanto, se il testo dovesse passare così com'è, potrebbe non essere necessario provvedere alla conversione in legge del provvedimento. Resta il fatto che la somma andava necessariamente stanziata con dl per fare fronte ai crediti dei supplenti. Si tratta di spettanze retributive maturate a seguito dello svolgimento di circa 20 mila supplenze brevi che sono state effettuate negli ultimi 3 mesi. Il ministero dell'istruzione, peraltro, ieri ha emanato una circolare con le disposizioni per provvedere alla liquidazione delle relative somme (18065). I termini sono strettissimi: tutti gli adempimenti dovranno essere effettuati entro domani, 17 dicembre. Ma la mole impressionante

di operazioni che le segreterie stanno effettuando in queste ore sta mandando sistematicamente in tilt il sistema informativo dell'amministrazione scolastica.

Il rischio è che la velocità con la quale sono stati disposti i provvedimenti per la liquidazione delle retribuzioni si scontri, ancora una volta, sulla inadeguatezza della piattaforma informatica del ministero. D'altra parte, succede sistematicamente ogni volta che ci si avvicina ad una scadenza. L'impegno di spesa complessivo è stato coperto utilizzando delle economie effettuate dal ministero dell'istruzione, inizialmente destinate a finanziare l'acquisto di materiali didattici da destinare ai laboratori delle scuole. Le supplenze brevi vengono disposte direttamente dai dirigenti scolastici per sostituire il personale temporaneamente assente. E non vanno confuse con le supplenze fini al 30 giugno o al 31 agosto, che vengono attribuite prima dell'inizio delle lezioni dai dirigenti degli uffici scolastico o dalle scuole-polo.

Il numero delle supplenze brevi è aumentato a seguito della cancellazione delle cosiddette ore a disposizione, tramite la riconduzione a 18 ore frontali di tutte le cattedre delle secondarie. Il disegno di legge di stabilità prevede, peraltro, il divieto

di disporre supplenze dal primo giorno di assenza del titolare. E ciò rischia di acuire il fenomeno deteriorando la distribuzione, un po' per classe, degli alunni delle classi dove si verificano le assenze. Tale fenomeno, oggi di natura emergenziale, con l'avvento delle nuove disposizioni rischia di diventare strutturale. Il tutto con grave nocumento per la qualità del processo didattico-apprenditivo e rischi per la salute e la sicurezza di alunni e docenti.

Sebbene la normativa generale preveda che in caso di assenza dei docenti i dirigenti siano obbligati a modificare l'orario delle lezioni, in modo tale da fare fronte alle necessità di sostituzione, l'opzione è, di fatto, impraticabile. La particolare complessità dell'orario delle lezioni, caratterizzato dalla necessità di incastare e comporre i vari insegnamenti come una specie di mosaico, preclude la possibilità di effettuare spostamenti di ore tempestivi in corso d'opera. Prova ne è che, non di rado, i dirigenti scolastici sono costretti a negare ai supplenti spezzonisti il diritto di completare l'orario. Proprio a causa della impossibilità di modificare l'orario delle lezioni e consentire così l'incastro dello spezzone di titolarità con quello di completamento.

—© Riproduzione riservata—

telefonici e di posta elettronica del referente dell'iniziativa di formazione. Poi dovranno verificare i nominativi dei docenti che hanno diritto a partecipare al corso di specializzazione e sostituire, con altri docenti in esubero, coloro che non hanno più titolo a frequentare il corso (pensionamenti, riassorbimento dell'esubero eccetera).

Al termine di questi adempimenti dovranno inviare gli elenchi, opportunamente verificati, al ministero tramite posta elettronica. Dopo di che dovranno prendere i necessari

contatti con la conferenza universitaria nazionale di Scienze della formazione per conoscere i referenti delle università resesi disponibili per l'erogazione dei corsi. Infine, dovranno comunicare all'Istituzione scolastica che gestisce la procedura le istruzioni per sottoscrivere l'intesa per la realizzazione del corso. E dovranno anche trasmettere a tale scuola, in quanto assegnataria del finanziamento, l'elenco regionale dei partecipanti ai corsi.

Le istituzioni scolastiche individuate come scuole polo,

invece, una volta ricevuti gli elenchi e l'indicazione della struttura universitaria che erogherà il corso, dovranno sottoscrivere con essa l'intesa, facendo riferimento alla convenzione sottoscritta il 29/10/2013 tra la direzione generale per il personale e la conferenza universitaria nazionale di Scienze della formazione e all'atto aggiuntivo integrativo della stessa sottoscritto dal direttore generale per il personale scolastico e dal presidente della conferenza universitaria nazionale di Scienze della formazione in

data 7 novembre 2014. Dopo di che dovranno informare tempestivamente, in presenza di rinunce dei docenti, l'ufficio scolastico regionale di competenza affinché possa provvedere a far subentrare altri aventi titolo. Infine, dovranno curare gli adempimenti amministrativi contabili relativi ai fondi.

—© Riproduzione riservata—

La circolare sul sito www.italiagoggi.it/documenti

LA NOTA DEL MEF: FUNZIONA COME UNA COMPENSAZIONE RISPETTO A CHI RICEVE IL TFS

Buonuscita, la trattenuta del 2,5% è legittima

DI ANTIMO DI GERONIMO

La trattenuta in busta paga del 2,5% ai fini della buonuscita è legittima. Lo ha fatto sapere il ministero dell'economia, con una nota emanata il 10 dicembre scorso (messaggio 153/2014). Ciò vale sia per coloro che sono in regime di trattamento di fine servizio (Tfs) che per i lavoratori in regime di trattamento di fine rapporto (Tfr). Nel primo caso la trattenuta è espressamente prevista dalla legge quale contributo ai fini della liquidazione del Tfs. Che corrisponde ad una somma più alta di quella che spetterebbe se si trattasse di Tfr. E nel caso dei lavoratori più giovani, che sono stati assunti in regime di Tfr, la trattenuta, secondo il decreto del presidente del consiglio 22.12.1999, serve «per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva

di quella utile ai fini previdenziali». Tanto più che lo stato, in questi casi, deve versare interamente il contributo per la buonuscita (9,6% dell'80% della retribuzione utile) che, invece, versa solo nell'ordine del 7,1% nel caso dei lavoratori in regime di Tfs. Secondo il mineconomia, dunque, si tratterebbe di una sorta di compensazione.

Mentre per i dipendenti in regime di Tfs l'erario risulta sgravato di una parte degli oneri previdenziali, nel caso dei lavoratori in regime di Tfr li assumerebbe in toto. E dunque, nel caso dei lavoratori in regime di Tfr, la trattenuta del 2,5%, anziché essere una vera e propria trattenuta, si configurerebbe come una sorta di perequazione. In caso contrario il dipendente in regime di Tfr oltre a ricevere una retribuzione più alta (perché comprensiva del contributo del 2,5% ora a carico dello stato) otterrebbe anche un piccolo aumento di stipendio

(derivante dalla mancata applicazione della trattenuta del 2,5%).

Il ragionamento non fa una grinza. Se non fosse per il fatto che i lavoratori in regime di Tfs ottengono una buonuscita di importo più alto rispetto ai dipendenti in regime di Tfr. E a ciò si aggiunge un'ulteriore considerazione. Il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 20/12/1999, non sembrerebbe avere copertura legislativa. La delega del legislatore, infatti, rimanda alla regolamentazione governativa solo la questione della trasformabilità del Tfs in Tfr, per coloro che optano per la previdenza completa. E a fissare la percentuale di tfr da investire nei fondi pensioni. Ma nulla dice in materia di trattenute e perequazioni retributive. In più va segnalato anche un precedente del Tribunale di Treviso (99/2014).

Secondo il giudice monocratico, da una parte la norma sembrerebbe

inapplicabile, proprio perché riferita all'ipotesi particolare dei fondi pensione. E dall'altra, dovrebbe essere stata travolta dalla sentenza della Corte costituzionale 223/2012. Con tale pronuncia, infatti, la Consulta ha dichiarato incostituzionale una norma contenuta nel decreto legge 78/2010, nella parte in cui manteneva la trattenuta del 2,5% anche a seguito del passaggio da Tfs a Tfr. E siccome la norma incostituzionale è successiva al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 1999, a maggior ragione quest'ultimo è da ritenersi cessato nei suoi effetti. un giudice monocratico. E che nel nostro paese le sentenze fanno stato solo tra le parti. Pertanto, almeno per il momento, l'amministrazione può dormire sonni tranquilli. Fermo restando, però, che i presupposti per l'ennesimo contenzioso seriale ci sono tutti.

—© Riproduzione riservata—